

**PRESUPPOSTI PER LA PROROGA DEI TERMINI DI CUI
ALL'ARTICOLO 9 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99**

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica deve, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza, autocertificare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente (si veda l'articolo 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario, n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99)).

I termini e modalità di rimborso dei ricavi eccedentari sono stabiliti dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 204/99, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01).

2. Ciascun esercente deve comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al richiamato articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 204/99, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato (si veda il successivo articolo 9, comma 6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01)).

Per la determinazione dei ricavi ammessi di cui all'articolo 9, comma 1, della deliberazione n. 204/99, l'esercente deve conoscere i valori di tutte le componenti dell'opzione tariffaria TV1, compresa la componente $\gamma \overline{PG}$ (si veda l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 204/99). Tale componente è fissata dall'Autorità alla fine di ciascun anno sulla base dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 2,

comma 1, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205. Per l'anno 2001 tali prezzi all'ingrosso, per la parte relativa alla copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, sono stati fissati dall'Autorità con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238 recante “Definizione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato per l'anno 2001” (di seguito: deliberazione n. 238/00).

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha parzialmente annullato la deliberazione n. 238/00 nella parte in cui riduce del 20% la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione.

Il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha successivamente respinto i ricorsi elevati dall'Autorità per la riforma delle sopracitate sentenze del TAR Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal giudice di prime cure.

Il giudicato si forma non solo in relazione al dispositivo della sentenza, ma anche in relazione a tutti quegli accertamenti e a quelle affermazioni che, contenute nella motivazione, costituiscono la premessa logica e necessaria delle statuzioni del dispositivo medesimo. Nel caso di specie, sono stati pubblicati i dispositivi delle pronunce del giudice d'appello, ma non sono ancora disponibili le motivazioni delle decisioni medesime.

Tale circostanza osta ad una valutazione degli effetti del giudicato così formatosi e alla sua attuazione.

4. La decisione giurisdizionale amministrativa ha invero efficacia di giudicato soltanto per le parti che hanno partecipato al giudizio, essendo applicabile anche al processo amministrativo il principio di cui all'articolo 2909 del codice civile (ai sensi del quale *“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”*). Ma il principio dell'efficacia *inter*

partes del giudicato incontra una eccezione per gli atti cosiddetti indivisibili, che sono diretti nei confronti di più destinatari, considerati in modo unitario ed inscindibile.

Atteso che la delibera parzialmente annullata potrebbe rientrare in questa categoria, il giudicato sarebbe in questo caso estensibile anche a coloro che, pur trovandosi nella stessa situazione degli originari ricorrenti, non hanno tempestivamente impugnato la deliberazione n. 238/00.

Ciò rende ragione dell'opportunità di prorogare i termini previsti dall'articolo 9 della deliberazione n. 204/99, con riferimento ai ricavi conseguiti dagli esercenti nell'anno 2001.

5. La determinazione dei ricavi ammessi è influenzata dai valori delle componenti dell'opzione tariffaria TV1, compresa la componente $\gamma \overline{PG}$ fissata sulla base dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso che, per la parte relativa alla copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, è stata annullata dai giudici, per l'anno 2001, con motivazioni ancora ignote.

La circostanza che l'allegata proposta di delibera intenda prorogare al 31 ottobre 2002 il termine per l'autocertificazione dei ricavi ammessi ed effettivi e, conseguentemente, al 30 aprile 2003 i termini per la restituzione dei ricavi eccedentari, si spiega in relazione ai tempi tecnici necessari per il deposito delle motivazioni del giudice d'appello, anche in considerazione dell'imminente periodo di ferie. E' infatti realistico o comunque prudente ipotizzare che entro il 31 ottobre 2002 saranno rese note le motivazioni delle pronunce del Consiglio di Stato.